

**CON IL DECRETO LEGGE N. 23 DELL' 8 APRILE 2020 (CD. "DECRETO LIQUIDITA'") VIENE PROROGATA AD APRILE E MAGGIO 2020 LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE RITENUTE FISCALI D'ACCONTO AD AGENTI E LAVORATORI AUTONOMI GIA' INTRODOTTA PER IL MESE DI MARZO DAL DECRETO "CURA ITALIA"**

L'art. 19 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "Decreto Liquidita'"), pubblicato in pari data nella G.U. n. 94 e in vigore dal giorno successivo, sostituendo l'art. 62, comma 7 del D.L. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") che viene contestualmente abrogato, ne estende ad aprile e maggio l'ambito temporale di applicazione della relativa disciplina.

Pertanto, a seguito delle intervenute modifiche normative, il citato art. 19 stabilisce che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi o i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (anziché 31 marzo 2020 come previsto dalla precedente formulazione normativa) non vanno assoggettati da parte del sostituto d'imposta alle ritenute di acconto di cui agli articoli 25 ("lavoro autonomo") e 25 bis ("provvigioni") del DPR 600/1973, a condizione che nel mese precedente detti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 19, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (a tal fine, come chiarito dall'Agenzia Entrate nella C.M. 8/E del 3 aprile 2020, è altresì utilizzabile il campo "Causale" della fattura).

Sarà cura dei contribuenti, percettori delle somme, versare l'ammontare delle ritenute di acconto (non operate dal sostituto d'imposta) in una unica soluzione, senza sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020 (o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di luglio 2020).